



Arcidiocesi
Trani-Barletta-Bisceglie



PRIMO
SINODO
DIOCESANO

Chiesa di Trani-Barletta-Bisceglie

Per una Chiesa mistero di comunione e di missione

REGOLAMENTO

*del Primo Sinodo Diocesano
della Chiesa di Trani-Barletta-Bisceglie*

*Regolamento
del Primo Sinodo Diocesano
della Chiesa
di Trani-Barletta-Bisceglie*



Visti i canoni 460-468 del Codice di Diritto Canonico, vista l'Istruzione sui Sinodi Diocesani della Congregazione per i Vescovi del 19 marzo 1997, sentito il parere della Commissione preparatoria del Sinodo, promulgo il presente Regolamento del Primo Sinodo Diocesano di Trani-Barletta-Bisceglie, dal tema: *“Per una Chiesa, mistero di comunione e di missione”*.

Sommario

TITOLO I – IL SINODO

Articolo 1 Natura e finalità del Sinodo

TITOLO II – ORGANI E FUNZIONI

Articolo 2 Il Vescovo

Articolo 3 Gli organi sinodali

Articolo 4 L'Assemblea

Articolo 5 I sinodali 'eletti' designati dai consigli pastorali parrocchiali

Articolo 6 Gli osservatori

Articolo 7 Criteri di scelta e doveri dei membri 'eletti' e 'cooptati' dell'Assemblea

Articolo 8 Le Commissioni sinodali

Articolo 9 Il Consiglio di Presidenza

Articolo 10 La Segreteria Generale

Articolo 11 I Moderatori

Articolo 12 I Relatori

Articolo 13 Gli scrutatori

Articolo 14 L'Ufficio stampa

TITOLO III – CELEBRAZIONI LITURGICHE

Articolo 15 Le celebrazioni liturgiche

TITOLO IV – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Articolo 16 Articolazione del Sinodo

Articolo 17 Insediamento degli organi sinodali

Articolo 18 Modalità di svolgimento dell'Assemblea

Articolo 19 Gruppi di lavoro

Articolo 20 Modalità di votazione delle singole proposizioni

Articolo 21 Approvazione definitiva dei testi sinodali

Articolo 22 Indizione e luoghi di svolgimento del Sinodo

Articolo 23 Chiusura del Sinodo

Articolo 24 Norma finale

TITOLO I – IL SINODO

ART. 1 – Natura e finalità del Sinodo

1. Il Sinodo diocesano è l'Assemblea dei presbiteri, dei diaconi, dei religiosi e dei fedeli laici che, rappresentando l'intera Chiesa particolare, sono scelti a norma del Diritto e del presente Regolamento per aiutare il Vescovo in ordine al bene di tutta la comunità diocesana (can. 460).
2. L'Assemblea, che ha compiti consultivi, riflette [...] *la diversità di vocazioni, di impegni apostolici, di origine sociale e geografica, che caratterizza la diocesi* [...] (DPV 169).
3. I membri dell'Assemblea discutono ed esprimono il loro parere sulle tematiche individuate nella fase preparatoria e illustrate nelle 'schede di consultazione' e negli altri 'strumenti di lavoro' e ne discutono al fine di giungere all'elaborazione del testo sinodale definitivo da presentare al Vescovo per l'approvazione e la promulgazione.

TITOLO II – ORGANI E FUNZIONI

ART. 2 – Il Vescovo

1. Spetta al Vescovo:
 - a) convocare, presiedere, concludere o sospendere il Sinodo;
 - b) nominare i membri '*eletti*' e '*cooptati*' che formano l'Assemblea;
 - c) convocare e presiedere l'Assemblea con facoltà di delegare per singole sessioni il Vicario generale o un Vicario episcopale;
 - d) nominare i membri della Segreteria generale e, sentito il Consiglio di Presidenza, i componenti delle Commissioni;
 - e) approvare con efficacia vincolante il testo sinodale finale, ordinarne la pubblicazione e indicarne le modalità attuative.

ART. 3 – Gli organi sinodali

1. Sono organi sinodali: l'Assemblea, le Commissioni, il Consiglio di Presidenza e la Segreteria Generale.



2. Ogni organo sinodale è convocato per posta o mediante posta elettronica – da recapitarsi almeno 10 giorni prima ai suoi componenti effettivi – contenenti l'o.d.g., la data, l'orario e il luogo di una o più sedute. L'assemblea perché sia valida deve avere 2/3 dei componenti presenti in prima convocazione, la maggioranza assoluta in seconda convocazione.

ART. 4 – L'Assemblea

1. L'Assemblea è il luogo in cui si dibattono i temi del Sinodo, si discutono e si approvano le proposizioni e il testo sinodale; cessa quando il Vescovo dichiara chiuso il Sinodo.
2. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.
3. L'Assemblea è composta da '*membri di diritto*', da '*membri eletti*' e da '*membri cooptati*';
4. Sono '*membri di diritto*':
 - il vicario generale;
 - i vicari episcopali;
 - il vicario giudiziale;
 - i 18 canonici del Capitolo della Cattedrale di Trani;
 - i Presidenti dei Capitoli delle Concattedrali di Barletta e di Bisceglie;
 - il Presidente del Capitolo Collegiale di Corato;
 - i membri del Consiglio presbiterale;
 - il rettore del Seminario diocesano;
 - un Superiore – per ognuna delle sette città della Diocesi – degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica che hanno la casa nella Diocesi.
- Il '*membro di diritto*', qualora decada dall'ufficio per morte o per qualsiasi altra ragione, è sostituito da chi gli subentra nell'ufficio stesso.
5. Sono '*membri eletti*' quelli scelti dal Vescovo fra gli appartenenti agli istituti di vita consacrata e fra i fedeli laici provenienti da parrocchie, uffici diocesani, Commissioni diocesane, aggregazioni laicali, associazioni e movimenti laicali; la designazione dei membri '*eletti*' è operata fra coloro che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e pru-

denza, assicurando un'equa rappresentatività di donne e di uomini, secondo i criteri di rappresentatività indicati nel canone 512 § 2.

Sono membri *'eletti'*:

- tre rappresentanti degli istituti religiosi maschili e femminili, presenti in diocesi, designati dai rispettivi organismi del CISM e USMI diocesani;
- i laici di ambo i sessi designati dai consigli pastorali parrocchiali ai sensi dell'art. 5;
- un animatore sinodale per ogni parrocchia designato dal rispettivo parroco;
- i direttori delle Commissioni pastorali diocesane e i direttori di uffici e/o settori di nomina vescovile;
- un componente di ogni Commissione pastorale diocesana designato dal rispettivo direttore;
- il responsabile di ciascuna delle aggregazioni laicali, che compongono la *Consulta diocesana delle aggregazioni laicali*;
- un animatore sinodale designato da ciascuna delle aggregazioni laicali, che compongono la *Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali*;
- una coppia di sposi, per ognuna delle 7 Città della Diocesi, designata dalla Commissione diocesana *'Famiglia e Vita'*;
- due giovani tra 16 e 30 anni, per ognuna delle 7 città della Diocesi, designati dal Servizio diocesano per la pastorale giovanile.
- I Direttori dei Consultori familiari di ispirazione Cattolica presenti in Diocesi;

6. Sono *'membri cooptati'* direttamente dal Vescovo:

- i sacerdoti diocesani;
- i sacerdoti religiosi impegnati pastoralmente in diocesi;
- il cancelliere e il vice cancelliere arcivescovili;
- l'economista diocesano;
- il presidente dell'Istituto diocesano sostentamento clero;
- il direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose;
- il delegato vescovile per i ministeri istituiti e il diaconato permanente;

- il delegato vescovile per la formazione permanente;
- il delegato vescovile per *l'Ordo Virginum* e *Ordo viduarum*;
- il responsabile del servizio diocesano per la promozione del sostegno economico della Chiesa;
- due diaconi permanenti, per ognuna delle cinque zone pastorali della Diocesi, designati dalla Fraternità dei diaconi permanenti;
- tre seminaristi designati dal gruppo dei seminaristi dei Seminari Maggiori;
- un rappresentante dei cappellani degli istituti penitenziari,
- un rappresentante dei cappellani del mondo del lavoro,
- un rappresentante dei cappellani degli ospedali
- un rappresentante degli insegnanti di religione cattolica per ogni ordine di scuola proveniente da istituti scolastici delle diverse città della Diocesi;
- i coordinatori delle quattro Sotto-Commissioni preparatorie del Sinodo;
- il segretario della CISM;
- la segretaria dell'USMI;
- la segretaria del CIIS;
- i membri del Consiglio Pastorale Diocesano e dei Consigli Pastorali Zonali, che fanno parte della '*Commissione preparatoria*';
- il segretario della segreteria pastorale diocesana;
- i due collaboratori della Segreteria Generale del Sinodo;
- il bibliotecario diocesano;
- un rappresentante per ogni aggregazione laicale che opera in diocesi nel settore educativo e in quello professionale;
- alcuni fedeli laici che operano nei settori della cultura, sindacato, lavoro, imprenditoria, nella giustizia e per la pace;
- altri cinque membri liberamente scelti dal Vescovo fra laici, diaconi e religiosi.

ART. 5 – I sinodali '*eletti*' designati dai consigli pastorali parrocchiali

- 1.** Sono, altresì, membri '*eletti*', e fanno parte dell'Assemblea, i laici designati - anche dall'esterno - dai consigli pastorali parrocchiali in numero di:



- due (un uomo e una donna) nel caso di parrocchia con persone anagraficamente residenti non superiori a 5.000;
 - tre (di cui almeno una donna) nel caso di parrocchia con persone anagraficamente residenti superiori a 5.000
2. Coloro, che sono designati dal consiglio pastorale parrocchiale, non devono coincidere con gli animatori sinodali parrocchiali, con i *‘membri di diritto’* o con quelli *‘cooptati’* dal Vescovo.
 3. I designati dai consigli pastorali parrocchiali sono nominati membri dell’Assemblea con atto del Vescovo.

ART. 6 – Gli osservatori

1. Alle sedute dell’Assemblea partecipano -senza diritto di voto- anche gli *‘osservatori’* scelti direttamente dal Vescovo tra i non credenti, tra i rappresentanti delle Chiese e delle Comunità ecclesiali non cattoliche presenti in diocesi, tra i responsabili locali delle religioni non cristiane.

ART. 7 – Criteri di scelta e doveri dei membri *‘eletti’* e *‘cooptati’* dell’Assemblea

1. I membri *‘eletti’* e quelli *‘cooptati’*, che compongono l’Assemblea, devono essere scelti tra coloro che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza e che al momento dell’insediamento dell’Assemblea stessa:
 - a) hanno compiuto il 16° anno di età;
 - b) hanno ricevuto i sacramenti dell’iniziazione cristiana;
 - c) non ricoprono incarichi in partiti politici;
 - d) non svolgono le funzioni di sindaco, assessore o consigliere presso Comuni, Province e Regioni;
 - e) non ricoprono l’incarico di Presidente della Giunta Regionale o Provinciale;
 - f) non sono parlamentari nazionali o europei.
2. I membri *‘eletti’* e *‘cooptati’*, che assumono uno degli incarichi previsti nel comma precedente oppure si candidano ad elezioni comunali, provinciali, regionali, politiche o europee, decadono *ipso facto* e non possono più partecipare al Sinodo.





3. La partecipazione alle sedute e alle attività sinodali dei membri ‘*di diritto*’, ‘*eletti*’ e ‘*cooptati*’ è personale; non sono ammesse deleghe o sostituzioni in caso di assenza o impedimento.
4. I membri dell’Assemblea e gli osservatori devono comunicare per iscritto alla Segreteria Generale il recapito telefonico, l’indirizzo anagrafico e di posta elettronica e le successive variazioni, ove intendono ricevere gli avvisi di convocazione e gli atti sinodali.
5. I membri dell’Assemblea sono obbligati a comunicare alla Segreteria generale i legittimi impedimenti a partecipare alle attività previste; il Vescovo, dopo la terza assenza ingiustificata, procede *ipso facto* alla revoca dell’incarico.

ART. 8 – Le Commissioni sinodali

1. Sono costituite quattro Commissioni:
 - a) la Commissione teologica;
 - b) la Commissione pastorale;
 - c) la Commissione liturgica;
 - d) la Commissione giuridica.
2. I componenti di dette Commissioni sono scelti fra i membri dell’Assemblea in base all’ambito pastorale in cui sono impegnati, tenendo possibilmente conto delle preferenze espresse.
3. Il Vescovo nomina per ogni Commissione un Coordinatore, il quale ne assicura il regolare andamento dei lavori, mantiene i rapporti con la Segreteria Generale, nomina il segretario che redige, raccoglie e custodisce i verbali degli incontri.
4. Ogni Commissione redige – sulla base dell’*Instrumentum laboris* – le proposizioni da proporre per la discussione nelle comunità parrocchiali e nell’Assemblea; cura la sistemazione formale delle proposizioni sulla base delle indicazioni dell’Assemblea e poi le ritrasmette a questa, indicando le modifiche apportate.

ART. 9 – Il Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Vescovo, Vicario Generale, Segretario generale, due Sottosegretari della Segreteria Gene-

rale, dal Vice presidente del Consiglio Pastorale Diocesano, dai Vice presidenti dei Consigli Pastorali Zonali, dal segretario del Consiglio presbiterale.

2. Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Vescovo o dal Vicario Generale.
3. Il Consiglio di Presidenza assicura che i lavori sinodali procedano secondo le finalità e le modalità stabilite; dirime le questioni procedurali; stabilisce il calendario del cammino sinodale; verifica e delibera sulla decadenza o revoca dei sinodali, disposte con atto del Vescovo.

ART. 10 – La Segreteria Generale

1. La Segreteria Generale è composta dal Segretario Generale, da due Sottosegretari e da due o più collaboratori nominati dal Vescovo.
2. La Segreteria Generale:
 - a) verifica il numero e la provenienza di tutti i membri dell'Assemblea;
 - b) cura la trasmissione, a tutti i membri e agli 'osservatori', dell'avviso di convocazione e dell'o.d.g. delle sedute dell'Assemblea;
 - c) prende nota delle presenze e assenze giustificate o meno all'Assemblea;
 - d) individua le tematiche oggetto di riflessione nelle sedute sinodali e propone al Vescovo i relativi relatori;
 - e) stabilisce e organizza le sedute assembleari e i laboratori di gruppo;
 - f) prepara le bozze da esaminare;
 - g) predispone la documentazione occorrente per le discussioni e le votazioni;
 - h) verifica la regolarità formale delle proposizioni da votare;
 - i) redige i verbali dei lavori sinodali e provvede all'archiviazione dei documenti;
 - j) appresta gli strumenti necessari al buon andamento dei lavori sinodali;
 - k) provvede alla raccolta dei documenti sinodali;



- l) cura la stesura formale delle proposizioni approvate dall'Assemblea;
- m) cura tramite l'Ufficio Stampa i rapporti con i mezzi di comunicazione.

ART. 11 – I Moderatori

1. I Moderatori sono nominati dal Vescovo fra presbiteri, religiosi, diaconi e laici nel numero ritenuto sufficiente.
2. I moderatori a turno introducono e regolano il dibattito dell'Assemblea, favoriscono un dialogo sereno, assicurano il rispetto dei tempi di discussione, vigilano sulla correttezza degli interventi, stabiliscono i tempi e le modalità di votazione, comunicano al Presidente dell'Assemblea e al Segretario Generale la fine dei lavori di ogni sessione.

ART. 12 – I Relatori

1. I Relatori sono nominati dal Vescovo fra presbiteri, religiosi, diaconi e laici; hanno il compito di illustrare negli incontri sinodali gli argomenti e le tematiche oggetto di riflessione.

ART. 13 – Gli scrutatori

1. Gli scrutatori sono scelti di volta in volta dalla Segreteria Generale.
2. Gli scrutatori curano il regolare svolgimento delle votazioni; contano i membri presenti, distribuiscono e raccolgono le schede, verificano i voti espressi.

ART. 14 – L'Ufficio stampa

1. È formato dal direttore e dai componenti della '*Commissione diocesana cultura e comunicazioni sociali*', che provvedono ad assicurare un'adeguata informazione sui *media* in ordine ai lavori sinodali.

TITOLO III – CELEBRAZIONI LITURGICHE

ART. 15 – Le celebrazioni liturgiche

1. "Il carattere ecclesiale dell'assemblea sinodale si manifesta in primo luogo nelle celebrazioni liturgiche, che ne costituiscono il nucleo più visibile" (DPV174). Quando simili assemblee si radunano nel

nome e a lode di Dio e della sua gloria, sotto l'azione dello Spirito santo, manifestano quell'unità del Corpo di Cristo che risplende soprattutto nella sacra liturgia.

2. Il Sinodo si apre nella Basilica Cattedrale con una solenne concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo.
3. Durante la concelebrazione Eucaristica di apertura del Sinodo, tutti i membri sinodali emettono la professione di fede, a norma del can. 833. 1 del C.J.C.
4. Ogni sessione dell'assemblea sinodale inizia con la celebrazione della liturgia delle ore e si conclude con la preghiera per il Sinodo.
5. Le celebrazioni liturgiche del Sinodo sono regolate secondo le indicazioni del *Caerimoniale Episcoporum* nn. 1169-1176. La cura delle celebrazioni spetta al Cerimoniere Arcivescovile insieme alla Commissione diocesana per la liturgia.

TITOLO IV – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

ART. 16 - Articolazione del Sinodo

1. Il Sinodo diocesano si articola in assemblee plenarie, sessioni e gruppi di studio, il cui obiettivo è convergere verso scelte pastorali ponderate e condivise che si perseguono uniti in Cristo, “pietra viva”, nel vincolo dell'obbedienza alla Parola del Padre, sotto l'azione dello Spirito Santo.
2. Le questioni all'ordine del giorno delle assemblee plenarie, delle sessioni e dei gruppi di studio vengono presentate dalla Segreteria generale secondo l'articolazione dello *strumento di lavoro*, suddiviso in quattro ambiti (*componenti del popolo di Dio, profezia ed evangelizzazione, liturgia-santificazione, regalità-testimonianza della carità*), secondo la struttura della vita pastorale diocesana. Lo *strumento di lavoro* costituisce la prima traccia di documento sinodale.
3. Le sessioni del sinodo saranno quattro, secondo i quattro ambiti di articolazione della vita diocesana. Il numero dei gruppi di studio corrisponderà al numero delle tematiche da trattare per ciascun ambito.



4. La suddivisione in gruppi di studio viene predisposta dalla segreteria generale. Il dibattito all'interno di ogni gruppo è regolato da due moderatori, nominati dal consiglio di presidenza, e viene verbalizzato da un segretario designato dal gruppo stesso. Le proposte dei gruppi di studio si intendono approvate se hanno ottenuto il consenso della maggioranza relativa dei presenti; il voto viene espresso per alzata di mano.
5. La discussione nelle assemblee plenarie, introdotta da una relazione, è coordinata da uno dei moderatori. Chiunque intenda intervenire si iscrive a parlare, presentando ai moderatori un sunto scritto del proprio intervento orale, che non può superare i cinque minuti. Possono essere presentati interventi scritti senza che siano illustrati a voce, entro la fine della seduta.
6. L'approvazione finale di ogni documento sinodale richiede, in assemblea plenaria, il consenso dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto. Ciascun documento viene messo ai voti per parti, con la formula *placet* o *non placet*. Conclusa la votazione per parti, l'assemblea plenaria procede al voto definitivo sull'intero documento con la formula *placet* o *non placet*.

ART. 17 – Insediamento degli organi sinodali

1. Il Consiglio di Presidenza nella prima seduta assembleare procede alla verifica dei membri sinodali presenti e alla presentazione del Regolamento.
2. Successivamente il Consiglio di Presidenza insedia l'Assemblea, la Segreteria Generale, le quattro Commissioni con i rispettivi Referenti e i Moderatori.

ART. 18 – Modalità di svolgimento dell'Assemblea

1. Le sessioni dell'Assemblea si articolano in sedute di discussione e in sedute di votazione. Ogni riunione dell'Assemblea sinodale si articola nel modo seguente:
 - celebrazione della liturgia delle ore dell'ora del tempo
 - presentazione del tema da parte del relatore
 - discussione e presentazione di emendamenti



- votazione delle singole proposizioni
 - presentazione del nuovo tema, ecc..
 - ogni seduta si conclude con la preghiera del Sinodo.
2. L'avviso di convocazione e l'o.d.g. dell'Assemblea vanno recapitati per posta, per posta elettronica - almeno 10 giorni prima- anche agli 'osservatori'.
 3. Tutti i membri sinodali hanno diritto di parola e di voto attivo.
 4. Il Presidente dell'Assemblea ha libertà di intervento in ogni momento della seduta.
 5. Il relatore illustra in venti minuti il tema in ogni sessione; al termine della relazione, i sinodali possono intervenire sull'argomento in discussione.
 6. La parola è accordata dal Moderatore secondo l'ordine in cui viene chiesta; ciascun sinodale può intervenire una volta sola su ogni argomento e può svolgere una sola replica che non deve superare i tre minuti.
 7. Il Moderatore può togliere la parola alla scadenza della durata prevista per l'intervento o per la replica; inoltre richiama il sinodale che, intervenendo o replicando, si allontana dall'argomento o entra nel merito di una questione già chiusa o non ancora posta in discussione.
 8. Il moderatore -su specifica richiesta- accorda la parola, con precedenza rispetto agli iscritti a parlare, sulla base del seguente ordine:
 - a chi è chiamato in causa, qualora si ritenga equivocato;
 - al relatore dell'argomento in discussione.
 9. Tutti gli interventi e i lavori del sinodo sono audioregistrati; i contributi scritti vengono acquisiti agli atti.
 10. Non sono ammessi interventi con i quali si chiede al Vescovo di presentare alla Santa sede petizioni riguardanti la dottrina, il magistero e le norme disciplinari riservate alla suprema autorità ecclesiastica.

ART. 19 – Gruppi di lavoro

1. In ogni sessione possono essere costituiti 'gruppi di lavoro', nei quali sono approfonditi e dibattuti temi specifici; i risultati dei



‘gruppi di lavoro’ sono illustrati in Assemblea dal rispettivo coordinatore appositamente nominato dalla Segreteria Generale.

2. La formazione dei ‘gruppi di lavoro’ viene decisa dalla Segreteria Generale; il dibattito interno ad ogni gruppo è regolato da detto coordinatore ed è verbalizzato dal segretario nominato dal gruppo stesso.
3. Ogni ‘gruppo di lavoro’ può elaborare una o più proposte; sono illustrate in Assemblea soltanto quelle proposte che nel ‘gruppo di lavoro’ hanno ricevuto l’adesione di almeno metà dei suoi componenti espressa mediante alzata di mano.

ART. 20 – Modalità di votazione delle singole proposizioni

1. In Assemblea il voto sulle singole proposizioni è espresso mediante apposite schede vidimate dalla Segreteria Generale, scrivendovi *placet* oppure *non placet* oppure *placet iuxta modum*; in quest’ultimo caso il votante specifica il motivo e scrive il testo della proposizione in maniera chiara e concisa, inserendo le variazioni richieste.
2. Con la formula *placet iuxta modum* si accetta ‘nella sostanza’ il testo sottoposto a votazione, proponendo però emendamenti che possono essere:
 - *soppressivi* di parte della proposizione;
 - *sostitutivi* di parte della proposizione;
 - *integrativi* con altra affermazione;
 - *correttivi* di una parola o frase.
3. Risulta approvata la proposizione che, viene votata dalla maggioranza assoluta dei *placet* presenti al momento della votazione e decadono tutti gli eventuali emendamenti presentati. Le proposizioni che non ottengono la maggioranza assoluta, sono rinviate ai Coordinatori delle Commissioni sinodali per la rielaborazione, in base agli emendamenti presentati per approntare il nuovo testo da distribuire prima dell’ultima seduta della sessione. Gli emendamenti non di contenuto, ma di forma linguistica, sono rimessi direttamente alla Segreteria generale.

4. Il Presidente dell'Assemblea immediatamente dopo la votazione comunica il numero dei votanti, delle schede valide, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede con *'placet'*, delle schede con *'non placet'* e delle schede con *'placet iuxta modum'*

ART. 21 – Approvazione definitiva dei testi sinodali

1. L'approvazione definitiva del testo sinodale nella sua interezza avviene alla conclusione dei lavori del Sinodo; per la validità di tale votazione devono essere appositamente convocati in Assemblea plenaria gli *'osservatori'* e tutti i membri e si richiede la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto, il quale va espresso soltanto con le formule *'placet'* e *'non placet'*.
2. La Segreteria generale cura la forma linguistica definitiva delle proposizioni, prima dell'ultima sessione e dell'approvazione.
3. Il testo sinodale è definitivamente approvato nella sua interezza, qualora riceva il *'placet'* dei due terzi degli aventi diritto al voto; il Presidente dell'Assemblea immediatamente dopo la votazione comunica il numero dei votanti, delle schede valide, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede con *'placet'* e delle schede con *'non placet'*.
4. Compete al Vescovo dichiarare conclusi i lavori dell'Assemblea secondo il suo prudente giudizio, sottoscrivere i decreti e le dichiarazioni sinodali e ordinarne la pubblicazione e la trasmissione al Metropolita, alla Conferenza Episcopale Italiana, alla Nunziatura Apostolica, alla Congregazione dei Vescovi, alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e alla Conferenza Episcopale Pugliese.

ART. 22 – Indizione e luoghi di svolgimento del Sinodo

1. Il Sinodo indetto nella Basilica Cattedrale il 19 ottobre 2012 si apre con la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo, il quale darà il mandato al Cancelliere Arcivescovile per la proclamazione del decreto di apertura.
2. Le celebrazioni liturgiche si svolgono nella Basilica Cattedrale.
3. Le sedute dell'Assemblea e le riunioni delle Commissioni si tengono di volta in volta -secondo un apposito calendario predisposto



dalla Segreteria Generale - in Trani presso la Parrocchia ‘*Spirito Santo*’, in Barletta presso la Parrocchia ‘*San Paolo Apostolo*’, in Bisceglie presso la Parrocchia ‘*Sant’Andrea*’.

4. La promulgazione dei documenti finali e delle norme del Sinodo è fatta con decreto del Vescovo e viene presentata all’Assemblea plenaria.

ART. 23 – Chiusura del Sinodo

Il Sinodo si conclude con la solenne concelebrazione eucaristica nella Basilica Cattedrale presieduta dal Vescovo e con la consegna a tutto il popolo di Dio degli Atti del Sinodo.

ART. 24 – Norma finale

1. L’interpretazione autentica del Regolamento spetta al Vescovo che, in caso di controversie, le dirime in via definitiva con provvedimento scritto inappellabile da allegare agli atti del Sinodo.
2. Per quanto non previsto nel Regolamento si rinvia alle norme del diritto comune.

Approvato e promulgato in data 18 ottobre 2013

Solennità della Dedicazione della Basilica Cattedrale

Il Cancelliere Arcivescovile
Mons. Giuseppe Asciano

L’Arcivescovo
✠ *Giovan Battista Pichierri*

